

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
VERBALE DI RIUNIONE N. 1/2021

Oggi 8 marzo 2021, con inizio alle ore 16:00, si svolge la riunione dell'Assemblea straordinaria convocata con nota Prot. 110/2021/RB/24 febbraio 2021 per l'adeguamento dello Statuto secondo le indicazioni previste nel Codice del Terzo Settore.

La riunione, che si tiene via web su piattaforma GoToMeeting messa a disposizione dal CSV di Catanzaro, ha il seguente O.d.G.:

1. Approvazione degli adeguamenti statutari;
2. Esame proposta operativa Gruppo di Lavoro Promozione e Prevenzione (GdL P&P);
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i seguenti soci

1. Rosaria Brancati - Presidente
2. Caterina Iuliano - Don Pellicanò
3. Lidia Rizza - Strada facendo
4. Rosa Conca - AMA Calabria
5. Mario Rizzo - New Help
6. Andrea Nunnari - Sincronia
7. Francesca Rubbettino - Musicami
8. Natalia Barillari - Libellula
9. Ninetta Cristallo - Ave-Ama
10. Antonio Mangiafave – SS. Pietro e Paolo; Progetto Itaca CZ-LM, con delega di rappresentanza di Giuseppe Mazzitelli
11. Pasquale Gaetano - Intese
12. Palma La Bella – Fiori del deserto
13. Luigi Antonio Macrì – CTS
14. Mimma Mollica - Altea

Sono assenti i rappresentanti delle Associazioni:

- Vele di Ulisse
- New Day.

La piattaforma è gestita dalla consigliera Iuliano. La riunione è registrata (audio mp3) dal consigliere Gaetano e verbalizzata dalla stessa Presidente.

Verificato che i presenti rappresentano circa il 90% dei soci, si dichiara la validità della seduta e si passa all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) approvazione degli adeguamenti statutari;**
- 2) varie ed eventuali.**

La Presidente, dopo aver dato il benvenuto alla Presidente dell'Altea, Mimma Mollica, e al suo vice Presidente, Paolo Morabito, ammessi recentemente nella compagine sociale, chiede se rispetto alla bozza di statuto inoltrato il 14 gennaio 2021 e reinoltrato con le osservazioni pervenute da Cristallo, Iuliano e Mangiafave ci sono ulteriori rilievi da porre in evidenza.

Prende la parola Anna Cristallo, che, dopo aver manifestato la sua approvazione alle modifiche statutarie, chiede che venga esplicitato tra gli obiettivi che il CASM è orientato alla psichiatria di comunità e senza contenzione.

La Presidente, verificato che sul punto non ci sono obiezioni di merito, integra l'art. 2 dello statuto, aggiungendo a fine periodo: " nonché per il perseguimento degli obiettivi identificati nella CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (10/081/CR07/C7) che detta raccomandazione circa la contenzione fisica in psichiatria.

Caterina Iuliano prende la parola e chiede che nella chat del sistema venga esplicitata da parte di ogni socio l'approvazione dello Statuto.

Il Segretario, Pasquale Gaetano, verifica i messaggi e dichiara che all'unanimità i partecipanti all'Assemblea hanno approvato le modifiche statutarie redatte ai sensi del Codice del Terzo Settore.

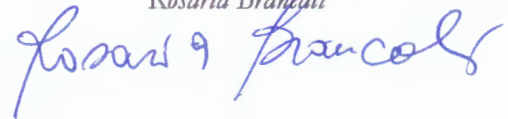
Alle ore 17:00 stante la necessità di concludere, si chiude la riunione.

Il presente verbale, trasmesso via e-mail a tutti i partecipanti, si intende letto, approvato e sottoscritto in assenza di richieste di modifiche e integrazioni da far pervenire entro 3 giorni dalla sua ricezione.

Il Segretario
Pasquale Gaetano



La Presidente
Rosaria Brancati



08/04/2021

3

661

Enemk



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO C A S M
(COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA SALUTE MENTALE)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), quale Ente del terzo settore, l'associazione avente la seguente denominazione: CASM-OdV (Coordinamento associazioni per la salute mentale – Organizzazione di Volontariato), da ora in avanti denominata Associazione.

La sede legale dell'Associazione è nel Comune di Catanzaro, Via Fontana Vecchia, 32. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo (C.D.) possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'Associazione, con durata illimitata, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, volte a promuovere e tutelare la salute mentale nell'intero ciclo di vita, a contrastare ogni forma di stigma, pregiudizio ed emarginazione, a diffondere la cultura dei diritti delle persone ed in particolar modo di quelli affermati dagli artt. 2,3 e 13 della Costituzione italiana, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla L.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e da tutte le direttive emanate per l'attuazione della L.180/1978", nonché per il perseguimento degli obiettivi identificati nella CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (10/081/CR07/C7) che detta raccomandazione circa la contenzione fisica in psichiatria.

Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, l'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lett. a), c), h), d), i) e l) del CTS:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.*

Per tali fini si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo verranno realizzate le seguenti attività:

- a) Partecipazione attiva ai tavoli di lavoro istituzionali, a livello regionale e nazionale, per la difesa efficace della dignità e dei diritti delle persone con sofferenza mentale e dei loro familiari.
- b) Progetti di ricerca finalizzati alla conoscenza puntuale dei bisogni del territorio, dei bisogni emergenti e di individuazione di strategie e modelli innovativi per la prevenzione primaria e la lotta allo stigma e al pregiudizio.
- c) Rafforzamento e consolidamento dei rapporti interistituzionali con tutti gli organismi deputati a garantire interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti con disabilità e fragilità attraverso lo sviluppo culturale e formativo, l'inclusione sociale e lavorativa e l'autonomia abitativa.
- d) Rafforzamento e consolidamento dei rapporti interistituzionali con la rete dei servizi per la salute mentale per favorire la sperimentazione di strumenti innovativi di cura e riabilitazione e contrastare l'istituzionalizzazione dei pazienti.
- e) Partecipazione a progetti regionali, nazionali ed europei finalizzati all'innalzamento della qualità della vita, alla costruzione del capitale sociale e alla promozione del benessere mentale.
- f) Sviluppo e gestione di progetti di comunicazione sociale mirati a riaffermare il valore del benessere mentale quale bene comune.
- g) Sviluppo e gestione di progetti formativi e informativi mirati all'ampliamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità collaborative di quanti possono intercettare precocemente i segnali di disagio e di fragilità per una presa in cura precoce e continuativa al fine di contrastare tutte le forme che conducono a disturbi psichici o affezioni patologiche.
- h) Iniziative e interventi di tutela e promozione del diritto delle persone con disagio psichico ad un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato e del diritto all'autonomia abitativa e al lavoro.
- i) Mobilitazione e coinvolgimento delle persone con disturbo mentale e dei loro familiari nei processi di formazione delle leggi e di implementazione delle politiche e dei servizi coerentemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al C.D. una domanda scritta che dovrà contenere:

- se persona fisica: a) il curriculum vitae aggiornato; b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- se ente del terzo settore: a) lo statuto dell'associazione, il codice fiscale e recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; b) la composizione dell'Organo di amministrazione; c) il curriculum aggiornato dell'ETS; d) la dichiarazione a firma del legale rappresentante di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il C.D. delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del C.D., nel libro degli associati.

Il C.D. deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal C.D., chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività associative. Il rimborso può essere richiesto anche a mezzo di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000; in questo caso le spese autocertificate non possono superare l'importo previsto dalla normativa vigente.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, assunto con voto segreto e dopo aver ascoltato giustificazioni dell'interessato. La relativa deliberazione dovrà essere formalmente comunicata all'associato mediante lettera raccomandata o PEC.

Qualora l'esclusione riguardi un componente del C.D. egli non può intervenire nella riunione in cui si discute e delibera la sua esclusione.

La deliberazione di esclusione sospende i suoi diritti di partecipazione all'organizzazione ed all'attività dell'associazione con effetto immediato, cioè dal momento della comunicazione di esclusione all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione C.D. per la relativa presa d'atto e aggiornamento dei libri sociali entro trenta giorni dalla sua notifica.

La dichiarazione di recesso una volta notificata ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo (o Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (se previsto);
- l'Organo di Controllo (se previsto);
- Il Comitato Tecnico-Scientifico-Istituzionale (CTSI)

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo quanto previsto dal Regolamento associativo in materia, se approvato.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati o da almeno 2 (due) membri del C.D., oppure dall'organo di controllo o dall'organo di revisione quando previsti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta eventualmente inoltrata anche via web.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. E' prevista la partecipazione all'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La convocazione può essere inoltrata anche per posta elettronica o PEC o con qualunque altro mezzo tecnologico disponibile che, a giudizio del C.D., dia garanzie di raggiungimento degli aventi diritto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'adunanza può svolgersi su piattaforma web.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi – fatta eccezione per i componenti del CTSI - e, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o del controllo interno;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi avverso le esclusioni degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva i regolamenti operativi degli organi statutari, ove richiesto dagli stessi organi per il tramite del C.D.;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge e dai regolamenti interni.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo o Organo di Amministrazione)

L'Organo di amministrazione, è il Consiglio direttivo. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del C.D. tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sulla individuazione e la nomina dei componenti il CTSI;
- deliberare sulle modalità di rimborso dei volontari e sulle tipologie di spese e attività per cui il rimborso è ammesso;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per non più di 2 mandati consecutivi.

Tutti gli amministratori sono scelti tra gli associati. In ogni caso si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del C.D. sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori nominati successivamente all'istituzione del Registro Unico del terzo Settore, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne la trascrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, ove non siano iscritte nel suddetto Registro o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il C.D. e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato C.D., il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimi in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, che può essere anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita anche il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11

(Il Comitato Tecnico-Scientifico-Istituzionale)

Il CTSI è un organo consultivo del CASM-OdV con il compito di fare proposte e di esprimere pareri su tutte le potenziali iniziative poste o da porre in essere per il raggiungimento dei fini statutari, nonché di garantire il raccordo e l'integrazione delle iniziative dell'Associazione con le istituzioni pubbliche.

Esso è composto da professionisti, rappresentanti delle istituzioni pubbliche o dei servizi sanitari che si occupano a diverso titolo di salute mentale, o esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica e del mondo accademico comunque interessati a dare il loro personale e gratuito contributo alle attività di programmazione, progettazione, formazione e comunicazione dell'Associazione, nonché a rappresentare le istanze delle istituzioni nella definizione degli orientamenti programmatici.

I membri dell'Associazione mettono a disposizione del CASM-OdV le proprie competenze a titolo gratuito e laddove ne facciano richiesta e non si trovino in posizione di incompatibilità, con deliberazione del C.D. possono assumere la carica di socio con i medesimi diritti e doveri attribuiti alla generalità dei soci di cui al precedente art.4.

I membri del CTSI mantengono la carica senza scadenza di mandato, fatte salve le previsioni di cui al precedente art.5.

Su invito del Presidente o di suo delegato, i componenti del CTSI partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, nonché ai tavoli di lavoro tematici istituiti per la realizzazione del piano annuale di attività.

La funzionalità e l'operatività del CTSI è assicurata da apposito regolamento interno che ne specifica composizione, organizzazione e ambiti di competenze.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

In assenza della costituzione dell'Organo di controllo ove ricorrano i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

8

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal C.D. viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione può anche redigere bilancio di preventivo da approvare a cura dell'assemblea entro il 30 dicembre di ogni anno.

ART. 17
(Bilancio sociale e trasparenza)

L'associazione, superati i limiti previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione, superato il limite di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del C.D.;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del C.D.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.D., tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: potranno esaminare i libri associativi formulando richiesta scritta rivolta all'organo direttivo.

ART. 19
(Volontari)

I volontari sono le persone che per loro libera scelta si impegnano a svolgere, per il tramite dell'associazione, ogni utile attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi statutari mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal C.D. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario con l'esclusione del rimborso spese previsto dal comma 4 art. 17 del Codice del Terzo Settore.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

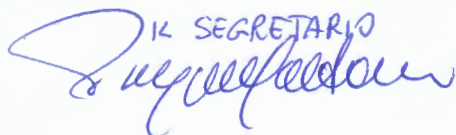
ART. 21 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e dal Codice civile.

IL SEGRETARIO


LA PRESIDENTE
